

Comune di Mugnano di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA..... | 2 |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento | 2 |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata | 2 |
| Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata..... | 2 |
| Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata | 3 |
| Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione..... | 3 |
| Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore | 4 |
| Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso | 4 |
| Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente | 4 |
| Articolo 9 – Entrata in vigore | 5 |

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti (relativamente a **IMU, TARI, TOSAP, ICP, CUP**) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo al 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta apposita istanza a mezzo pec all'indirizzo protocollomugnano@pec.it al Comune, o al concessionario entro il 31/05/2026 sull'apposito modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, allegando l'atto per il quale si chiede la definizione agevolata e dichiarando il numero delle rate, con cui intende estinguere il debito

2. Il Comune o il concessionario entro il 31/10/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/12/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate bimestrali, con prima scadenza al 31/12/2026;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate l'importo minimo di ogni rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 e alle rate si applicheranno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **1 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso, relativamente al debito residuo, per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati verranno acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti

dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore¹

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della

definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

ORIGINALE



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 02/04/2026

OGGETTO: Precisazione art. n. 2 Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate comunali.

L'anno duemilaventisei, il giorno 02 del mese di aprile alle ore 12,45 nella residenza municipale convocata nelle forme di legge si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Eseguito l'appello risultano

| N | NOME | COGNOME | CARICA | Presenti | Assenti |
|---|---------------------------|-----------|--------------|----------|---------|
| 1 | LUIGI | SARNATARO | SINDACO | X | |
| 2 | PUZONE DANIELA | | VICE SINDACO | X | |
| 3 | GENNARO SANTOPAULO | | ASSESSORE | X | |
| 4 | GENNARO TOTARO | | ASSESSORE | X | |
| 5 | NICOLETTA PIANESE | | ASSESSORE | | X |
| 6 | STELLA ROSARIA CASSETTINO | | ASSESSORE | X | |
| 7 | GIOVANNI MENNA | | ASSESSORE | | X |
| 8 | ANNA RITA CAROTENUTO | | ASSESSORE | X | |

Referto di pubblicazione
(art. 124 d. lgs. 18 agosto
2000 n. 267 - T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli
enti locali)

Certifico, su conforme
dichiarazione del messo, che
copia della presente
deliberazione viene
pubblicata il giorno

Addì 02/04/2026

all'Albo ove rimarrà
affissa per 15 giorni
consecutivi.

Addì 02/04/2026

Il Messo Comunale
F.to Gallotti Concetta

Il Responsabile della
Segreteria Generale
F.to Assunta Di Meo

Presiede l'adunanza il Dott. Luigi Sarnataro
nella sua qualità di Sindaco

Partecipa e assiste alla seduta il Dott. Salvatore Massi nella sua qualità di Segretario Generale

Il Presidente

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;


Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel caso in cui la proposta di deliberazione di che trattasi non sia mero atto di indirizzo;

Visto il parere di regolarità contabile, prescritto dall'art. 49 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel caso in cui la proposta di deliberazione di che trattasi comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti Unanimesi dei presenti

DELIBERA

- Approvare, così come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di NON dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con le modalità e i termini di cui all'art. 134, c.4, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRECISAZIONE ART. 2 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

L' assessore alle finanze

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la facoltà strutturale, per gli enti locali, di prevedere definizioni agevolate dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie. Tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia di "condoni" e definizioni agevolate locali;

Vista la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160; Considerato che:

- l'Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, o avvalendosi di atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019), ovvero di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, attivando le più opportune azioni esecutive direttamente o affidandosi a concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i.;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

Vista

- La delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 03/03/2026 con la quale si approvava il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2023, rimosse mediante ricorso a concessionario e di accertamenti esecutivi emessi dal concessionario alla data del 31/12/2023;

I debiti (relativamente a IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Dato atto inoltre che:

- sono stati verificati i riflessi che l'adozione di questo atto andrà a causare sui ruoli e sul bilancio dell'Ente;

- nell'adozione del predetto Regolamento si sono altresì considerate le posizioni debitorie di numerosi soggetti, per i quali l'attivazione di ulteriori procedure di riscossione coattive comporterebbero oneri aggiuntivi allo stesso Ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti;
- la definizione agevolata facilita i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Ritenuto, per quanto esposto:

- di voler precisare che all'art.2 si intendevano gli accertamenti esecutivi emessi al 31.12.2023 e divenuti definiti;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e l'art. 7 del D.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare;
- l'art. 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Rilevato infine che il presente Regolamento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il chiarimento dell'art.2 del regolamento della definizione agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03.03.2026;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di dare atto che la definizione agevolata si applica ai carichi somme non riscosse derivanti da IMU, TARI e Sanzioni Amministrative per Violazione al codice delle Strada) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi al 31.12.2023 e prevede l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi, subordinatamente al versamento integrale della quota capitale e delle spese di procedura;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 6) di dare atto che il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente e sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Soget Spa, Ditta Concessionaria del servizio di gestione delle Entrate Tributarie e patrimoniali del Comune di Mugnano di Napoli, per gli adempimenti di competenza.
- 8) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

F. TO Gennaro Santopaolo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi Sarnataro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore Massi

COMUNICAZIONI

(Artt. 125 e 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Si dà atto che della presente deliberazione viene disposta, a cura della Segreteria Generale, l'affissione all'Albo Pretorio oggi **02/04/2026**;

– ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con nota di prot. n. **12399 del 02/04/2026**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott.ssa Assunta Di Meo

ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000.
- il giorno **12/04/2026** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Si assegna la presente deliberazione a **Dott. Luciano Rusciano** per le procedure attuative di competenza.

Li, **02/04/2026**

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
F.to Dott.ssa Assunta Di Meo